



**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale Sanità**

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. **863** del **26 MAR. 2019**

**DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI**

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI EX ART. 25 CCNL DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA, PER IL PROCEDIMENTO PENALE N. 621/19 R.G.N.R., TRIBUNALE DI RAGUSA NEI CONFRONTI DELLA DIPENDENTE I.M.M. matr.73514**

**L'ESTENSORE**

**Cannata Valeria**

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**Avv. Salvatore Iurato**

**IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA**

**Avv. Giovanni Tolomeo**

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il **26 MAR. 2019**

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☐ Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ **C.E.** / **C.P.** / **F d.Vinc.** / **S.Pass.**

Denominazione \_\_\_\_\_

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

**IL FUNZIONARIO**

**U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale**  
**IL DIRETTORE U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale**  
**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE**  
**Il Dirigente Amministrativo**  
**Dott. Giacomo Lauricella**

Il \_\_\_\_\_, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n. 2395 del 21/12/2018

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**

**Dott. Emanuele Marcello Dielli**

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE**

▪ Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_

Ragusa, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

▪ Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

▪ Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ragusa, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**



Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

**Visti** gli atti del Proc. Pen. n°621/19 R.G.N.R. Tribunale di Ragusa nei confronti della dipendente Dott.ssa L.M.M. matr.73514, il quale richiede con istanza, il rimborso delle spese sostenute per la difesa, nel procedimento penale avviato nei suoi confronti per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio che sono stati ritenuti dall'A.G. inquirente rientranti nelle fattispecie criminose p. e p. dagli art.583 e 590 c.p.;

**Preso atto** che il Proc. Pen. n° 621/19 R.G.N.R. viene definito con decreto di archiviazione in data 20/02/2019

**Atteso** che l'art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 dell'area della dirigenza Sanitaria, Tecnica e Amministrativa, ove è inquadrato il Dirigente in questione, odierno istante, è così disposto:

*1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.*

*2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.*

*3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudizio per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.*

*4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.*

**Considerato** che l'Azienda ha sempre riconosciuto, il rimborso delle spese legali sostenute da tutti i dipendenti delle UU.SS.LL. per la propria difesa in giudizio, in applicazione dell'art. 41 del DPR 270/87, che già prevedeva tale principio, prima della privatizzazione del pubblico impiego, ed oggi in virtù del richiamato art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 della dirigenza Amministrativa e Tecnica, nonché dell'art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 per la dirigenza Medica e Veterinaria e dell'art. 26 del CCNL 2000-2001 per il personale del Comparto, nella misura disposta da direttive aziendali vigenti ed oggi in virtù del regolamento aziendale approvato con delibera n.° 719 del 1 aprile 2015 e successiva modifica con delibera n.° 214 del 8.2.2018;

**Precisato** che il rimborso alla Dott.ssa L.M.M. può avvenire nella misura del valore minimo di cui al D.M. n. 55/2014 in ossequio a quanto previsto dal regolamento Aziendale come sopra approvato;

**Considerato** che la parcella n.1/A del 06/03/2019 emessa per l'importo di 647,84 compresa di CPA esente da IVA perché in regime forfettario, emessa dall'Avv. Cintolo Emilio, risulta in linea con il suddetto regolamento;

**Considerato** che altresì che la dipendente anzidetta chiede anche il rimborso delle spese della CTP producendo a tal proposito la fattura n. 74 del 27/10/2017 di € 3.660,00 emessa dallo Studio Legale Dott. Coco Francesco alla dipendente;

**Che** relativamente alle spese viene l'importo va rideterminato ai sensi dell'art. 5bis del regolamento aziendale con l'abbattimento del 30% della somma liquidata al CTU e quindi, l'importo rimborsabile è di € 1.308,26

**Ritenuto** di dover pertanto liquidare complessivamente la somma di € **1.956,1** di cui € 647,84 per spese legali ed € 1.308,26 per spese di CTU come sopra rideterminate al minimo;

**Preso atto** che le superiori spese sono state già autorizzate con delibera n. 175 del 22/01/2019 del Commissario Straordinario

## D E T E R M I N A

Per tutti i motivi sopra esposti da intendersi qui di seguito ripetuti e trascritti:

- **Dare atto** che la spesa necessaria è stata autorizzata con delibera n. 175 del 22/01/2019 del Commissario Straordinario
- **Accogliere** l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa dalla Dott.ssa L.M.M. matr.73514 con decreto di archiviazione del 20/02/2019.
- **Liquidare** e pagare la somma di € **1.956,1** calcolata in base a quanto previsto dal regolamento Aziendale alla Dirigente Medico Dott.ssa L.M.M. **matr.73514**, le cui generalità sono segretate a tutela della privacy e possono essere visionati nell'allegata busta ai fini del detto rimborso dal personale addetto, prelevando la somma del conto di costo n.° 502020122 denominato "rimborso spese legali ai dipendenti" che ne presenta la disponibilità nell'esercizio finanziario in corso.